

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Di seguito si riporta l'elenco dei reati considerati dal D.lgs. n. 231/2001 reati c.d. presupposto, cioè i titoli di reato in presenza dei quali può sorgere in capo all'ente una responsabilità, qualora essi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, anche non esclusivo, e sia possibile attribuire all'ente medesimo un rimprovero di colpevolezza (c.d. colpa di organizzazione).

Art. 24 D.lgs. n. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture *(articolo modificato dal d.l. n. 105/2023)*

- **Art. 316-bis c.p.: Malversazioni di erogazioni pubbliche** *(articolo modificato dal D. L. n. 13/2022)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

- **Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche** *(articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente al reato di cui all'art. 316bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento delle stesse. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima

disposizione e dunque non si concreti in “artifici” o “raggiri” ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

▪ **Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti** (articolo aggiunto dal d.l. 105/2023)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o si turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero se ne allontanino gli offerenti. La pena è aumentata qualora chi pone in essere tali azioni illecite sia persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette. Le stesse pene, ridotte alla metà, si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’interesse della pubblica amministrazione al libero e ordinario svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private; vi è poi chi sostiene che la fattispecie tutela altresì la libera concorrenza.

Si tratta di un reato a forma libera, potendo essere realizzato mediante qualunque mezzo fraudolento, concretamente idoneo a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara.

La fattispecie si configura, qualora ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento, sempre che ne sia già stato pubblicato il bando.

▪ **Art. 353-bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (articolo aggiunto dal d.l. 105/2023)

Salvo che il fatto costituisce più grave reato, tale fattispecie si realizza quando, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La norma punisce, quindi, le condotte finalizzate al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

▪ **Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture**

Il recepimento della cosiddetta Direttiva P.I.F. (2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018 ha portato all’inserimento nell’articolo 24 del decreto legislativo 231/2001 del delitto di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.). Tale reato si configura nei confronti di chiunque commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo 355, il quale fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un’impresa

esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 Codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 Codice civile); infatti vengono punite tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri e le autorità giudiziarie).

▪ **Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa oppure si trasmetta all'amministrazione finanziaria documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto o si inviino ad enti previdenziali o amministrazioni locali delle comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi altro vantaggio o agevolazione per la Società.

▪ **Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche attraverso artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere erogazioni pubbliche.

▪ **Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, a danno allo Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. L'interferenza può realizzarsi in diverse forme: in fase di raccolta ed inserimento di dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutte queste ipotesi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. è punibile a querela di parte.

▪ **Art. 2 Legge n. 898/1986:**

Tale fattispecie si configura quando, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si conseguano indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (comma 1), nonché quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi e le erogazioni poste a totale carico delle finanze nazionali sulla base della normativa comunitaria.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, nonché di cui all'art. 2 della Legge n. 898/1986 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati
(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019, modificato dalla D.D.L. n. 90/2024 – Disposizioni in materia di Cybersicurezza)

▪ **Art. 491-bis c.p.: Falsità in documenti informatici**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di Falsità in Documenti Informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

▪ **Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

In ogni caso, l'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati.

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso.

▪ **Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi o consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

- **Art. 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- **Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

▪ **Art. 629 co.3 c.p. – Estorsione informatica** (articolo introdotto dalla L. 90/2024)

Il terzo comma dell'articolo, unica fattispecie ad essere divenuta reato presupposto con il D.D.L. Cybersicurezza, punisce colui che mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 bis, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Tale fattispecie di reato si realizza allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o con abuso della qualità di operatore del sistema ovvero con minaccia o violenza alla persona, la pena è aumentata.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

▪ **Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Tale reato si realizza quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Inoltre, perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

▪ **Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

La fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

▪ **Art. 635-*quater*.1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (articolo modificato dalla Legge Cybersicurezza n. 90/2024)

Il reato si configura qualora un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Il reato è stato introdotto dal D.D.L. "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".

▪ **Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (articolo modificato dalla Legge Cybersicurezza n. 90/2024)

Questo reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero quando l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità appena descritte.

▪ **Art. 640-*quinquies* c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

▪ **Art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019**

Tale fattispecie di reato si realizza quando, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui all'art 1, comma 2, lettere b) d.l. n. 105/2019, o all'art. 1, comma 6, lettera a) d.l. n. 105/2019, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), si forniscono informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) o si omettono di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quaer e 616-quinquies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e).

Per quanto concerne la realizzazione dei delitti di cui agli artt. 491-bis e 640-quinquies c.p. e dei delitti di cui all'art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019 si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nei casi di condanna per i delitti di cui sopra si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9.

Art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)

▪ **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali: 1) stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;

2) indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica); 3) esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

▪ **Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

L'art. 416 *bis* c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati sopra descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - sia commesso in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; - ovvero sia commesso

in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

▪ **Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso**

Questa fattispecie si realizza nel caso di accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui all'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. La stessa pena si applica in caso di promessa, diretta o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui sopra.

▪ **Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione**

La fattispecie punisce il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena è aumentata se dal sequestro deriva comunque la morte, anche quale conseguenza non voluta dall'agente, della persona sequestrata.

▪ **Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.:**

Si tratta dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

▪ **Art. 74 DPR n. 309/1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

La disposizione punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia o comunque partecipa a un'associazione costituita allo scopo di commettere delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 70 DPR n. 309/1990.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416, co. 6, 416-bis c.p., art. 416-ter e 630 c.p. si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 416 c.p. ad esclusione del co. 6, e dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) si applica la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote.

Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3.

Art. 25 D.lgs. n. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D. Lgs. n. 75/2020 e dal D.L. 92/2024 conv. in L. 114/2024)

I reati di cui al presente articolo sono inseriti nel Titolo II, dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Questi, invero, sono detti reati propri in quanto vengono realizzati da un soggetto - anche detto "intraneus" - che è in possesso di una particolare qualifica, ossia quella di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 117 c.p., il soggetto "extraneus" - ossia privo della qualifica indicata - può concorrere con "l'intraneus" alla realizzazione dei delitti in esame, venendosi in tal caso a modificare il titolo del reato per il primo.

In particolare, l'art. 117 c.p. prevede che, se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.

▪ **Art. 314 c.p. – Peculato**

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di trarne profitto, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui ha la disponibilità per ragioni del proprio ufficio.

Si applica all'Ente una sanzione qualora in relazione alla commissione del presente delitto, si offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il decreto attuativo rilevante ai fini della responsabilità dell'ente esclude il cosiddetto peculato d'uso, cioè nel caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

▪ **Art. 314-bis – Indebita destinazione di denaro o cose mobili** (introdotto dal Decreto Carceri n. 92/2024 conv. in L. 114/2024))

Il reato è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

▪ **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. Il reato di cui all'art. 316 c.p. si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Si applica all'Ente una sanzione qualora in relazione alla commissione del presente delitto, si offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

▪ **Art. 317 c.p. – Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Tale fattispecie di reato, in considerazione della qualifica soggettiva richiesta dalla norma, per quanto concerne il soggetto agente, di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, non risulta astrattamente configurabile da parte di nessun esponente aziendale. Tuttavia, potrebbe diventare rilevante anche per altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a realizzare la condotta.

▪ **Artt. 318 e 319 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto

denaro o altra utilità). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Si sottolinea infine come l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati. La pena prevista per tale reato è stata inasprita dalla Legge Anticorruzione n. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti).

▪ **Art. 319 *bis* c.p. – Circostanze aggravanti**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui il reato di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

▪ **Art. 319 *ter* c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

▪ **Art. 319 *quater* c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

▪ **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omissso o ritardato un

atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

▪ **Art 321 c.p. – Pene per il corruttore**

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra pubblica utilità.

▪ **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

▪ **Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Sulla base del richiamo all'art. 322bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato previste dagli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo: 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5 bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1. alle persone indicate nel primo comma dell'articolo; 2. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Il Decreto Legislativo n. 75/2020, attuativo della direttiva P.I.F., è intervenuto altresì sulla disciplina avente ad oggetto le fattispecie di cui all'art. 322 *bis* c.p., in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, nonché sul reato di truffa ex art. 640 c.p., prevedendo un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'Unione Europea.

▪ **Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite** (*articolo modificato dalla Legge Nordio n. 114/2024*)

Il reato riformulato riconosce la responsabilità nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 *ter*, nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 318, 321, 322, 346 *bis* c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 co. 1, 316 e 323 c.p.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 319, 319 *ter* co. 1, 321, 322 co. 2 e 4 c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità,

319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25 bis D.lgs. n. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valore di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

▪ **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

La fattispecie di reato punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta quando le condotte di cui sopra hanno ad oggetto monete non

aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

▪ **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**

La fattispecie punisce chiunque altera monete della qualità di cui all'articolo 453 c.p. scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'articolo precedente.

▪ **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

La fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

▪ **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Tale fattispecie punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

▪ **Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

Tale fattispecie di reato riguarda la contraffazione o alterazione di valori di bollo e l'introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

▪ **Art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

La fattispecie punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

▪ **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La stessa pena si applica se le medesime condotte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

▪ **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

La fattispecie punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

▪ **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi**

ovvero di brevetti, modelli e disegni

La fattispecie punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 a chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

La fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti.

Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis D.lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni:

- a) Per il delitto di cui all'art. 453 c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- b) Per il delitto di cui all'art. 454, 460 e 461 c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- c) Per il delitto di cui all'art. 455 c.p. si applicano le sanzioni stabilite dalla lettera a) in relazione all'art. 453 c.p. e dalla lettera b) in relazione all'art. 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.
- d) Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, c.p. si applicano all'Ente le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote.
- e) Per il delitto di cui all'art. 459, si applicano all'Ente le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d), ridotte di un terzo
- f) Per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, c.p. si applica la sanzione

pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) Per i delitti di cui agli artt. 473 e 473 c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In relazione ai delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 c.p. si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis.1 D.lgs. n. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

▪ **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Il reato si configura quando taluno utilizza violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

▪ **Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

L'ipotesi di reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

▪ **Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali**

L'ipotesi di reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme di legge interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

▪ **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio**

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza negli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine.

▪ **Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

La fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

▪ **Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

La fattispecie punisce chiunque detiene per la vendita¹, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o

segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

¹Fattispecie così modificata dalla L. 206/2023 tale da non riguardare esclusivamente gli operatori economici che acquistano o vendono merce con segni mendaci, ma tutti coloro che, consapevolmente, movimentano i beni. La Corte di cassazione fa rientrare non solo esportatori e importatori, ma anche trasportatori, intermediari e coloro che consapevolmente detengono prodotti recanti segni mendaci all'interno di un magazzino.

▪ **Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

La fattispecie punisce con reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è punibile a querela di parte.

La stessa pena si applica a chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra.

La norma richiede altresì che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ **Art. 517-quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

La fattispecie punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. È punito altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. La norma richiede altresì che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

In relazione agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In ordine ai reati di cui agli artt. 513 bis e 514 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2.

5. **Art. 25 ter D.lgs. n. 231/2001 – Reati societari** (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n. 38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023)

▪ Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorquando, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

▪ Art. 2621 bis c.c. – Fatti di di lieve entità

Prevede una pena minore se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

▪ Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro

Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occorre precisare che tale disposizione si riferisce unicamente alle società quotate.

▪ **Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, la pena è aumentata e si procede a querela della persona offesa.

L'art. 29 del D. Lgs. 39/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) disciplinava in maniera autonoma il reato di impedito controllo dell'attività di revisione legale, che in precedenza era inserito nell'ambito dell'art. 2625 c.c. accanto alle altre ipotesi di ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali. Dall'art. 2625 c.c. sono stati pertanto eliminati i riferimenti alle attività e alla società di revisione.

Si tratta di un reato proprio dei componenti dell'organo di amministrazione della società assoggettata a revisione legale, che si realizza in presenza di due modalità di condotta alternative, quali l'occultamento di documenti o il ricorso ad altri idonei artifici (quindi, mezzi truffaldini), che hanno l'effetto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di revisione. Soggetto passivo dell'impedito controllo ex art. 29 è, quindi, colui che esercita le funzioni di revisione legale.

Di conseguenza, stante il mancato coordinamento, si è ritenuto che l'impedito controllo del revisore non costituisca reato-presupposto della responsabilità 231.

La questione è ora assorbita dalla circostanza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato: solo una disposizione ad hoc potrebbe consentire di configurare la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo.

Per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti**

La presente fattispecie si integra quando gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche

non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.

▪ **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Occorre precisare che tale disposizione si riferisce unicamente alle società quotate.

▪ **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

L'ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'UE, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, co. 1 c.c.

▪ **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale**

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (i “Soggetti Corruttibili”), di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

▪ **Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

In seguito alla realizzazione della fattispecie di cui all’art. 2635 c.c., all’Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’art. 2635 bis c.c. si applica all’Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, co. 2.

▪ **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull’assemblea**

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 del c.c., si applica all’ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per il delitto di agiotaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote

▪ **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di pubblica vigilanza**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Agli stessi si applica la medesima pena allorché, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'UE.

Per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Inoltre, se in seguito alla commissione dei reati richiamati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

▪ **Art. 54 D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Inoltre, il secondo comma prevede che in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del Codice penale.

Il certificato preliminare è previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 19/2023, in particolare, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

In relazione a tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. Inoltre, il comma 2 dell'art. 25-ter stabilisce che, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria venga aumentata di un ulteriore terzo.

In relazione al delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, in relazione ai fatti di lieve entità previsti dall'articolo 2621-bis del Codice civile, invece, si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

In ordine ai delitti di cui agli artt. 2625, 2632, 2626, 2628 c.c., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

Per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

In relazione ai delitti previsti dagli artt. 2629, 2633, 2636 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Per il delitto di aggrittaggio, previsto dall'articolo 2637 c.c., e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis c.c., è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In ordine ai delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, co. 1 e 2 c.c., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

In caso di delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma di cui all'art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria è da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-bis del c.c., la sanzione pecuniaria è da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

In ordine al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Infine, se in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: "qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità

di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti". La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per "congelamento di risorse economiche" si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 25 quater.1 D.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La disposizione sanziona la commissione del reato di “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, previsto dall’art. 583-bis c.p., ai sensi del quale si intendono come pratiche di mutilazione le diverse procedure che determinano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altre lesioni ai genitali femminili per motivi non medici, solitamente vengono eseguite da un circoncisore tradizionale con una lama e senza anestetico.

Il legislatore italiano ha introdotto il presente reato dapprima all’interno del codice penale con la L. n. 7/2006, accogliendo gli inviti provenienti dalla Dichiarazione e la Piattaforma d’azione di Pechino, adottate al termine della Quarta Conferenza dell’Onu sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995), nonché dalle sollecitazioni del Parlamento Europeo contenute nella risoluzione 2001/2035.

In tal senso, sono state previste due fattispecie autonome agli artt. 583 bis e 583 ter c.p. che, in precedenza, erano penalmente perseguibili solo indirettamente, a titolo di lesioni personali (di solito gravi o gravissime) ex artt. 582 e 583 c.p.

L’art. 583-*bis* c.p. punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche). Quando la mutilazione sia di natura diversa dalle precedenti e sia volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; una specifica aggravante (pena è aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche siano commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.

L’art. 583-*bis* c.p.– previa richiesta del ministro della giustizia - stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili, anche se l’illecito è commesso all’estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia).

Sono altresì previste pesanti pene accessorie nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali, cui è inflitta l’interdizione dall’esercizio della professione per un periodo da 3 a 10 anni; della sentenza di condanna è data, inoltre, comunicazione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L’art. 8 della legge ha introdotto nel D.Lgs 231/20011 un nuovo art. 25-*quater* che sancisce l’irrogazione di specifiche sanzioni pecuniarie a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all’art. 583-*bis* (da 300 a 700 quote); sono, inoltre previste sanzioni accessorie come l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se, invece, l'ente (o una sua unità organizzativa) è utilizzato stabilmente o in prevalenza per la commissione o l'agevolazione delle pratiche illecite di mutilazione, l'ente stesso è interdetto definitivamente dall'esercizio dell'attività istituzionale.

Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

▪ Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

L'ipotesi di reato si integra quando un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero quando riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazione lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

▪ Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

La fattispecie punisce, inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

▪ Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

La fattispecie punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico (n. 1); chiunque recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (n. 2); nonché chi fa commercio del medesimo materiale pornografico comma 2).

Il terzo comma punisce chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Il quarto comma punisce chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

▪ Art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico

La fattispecie punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il terzo comma punisce, inoltre, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

- **Art. 600 *quater*.1 c.p.: Pornografia virtuale (aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)**

La norma è stata introdotta con la **Legge 6 febbraio 2006, n. 38** ed è diretta a punire chi, utilizzando tecnologie informatiche o multimediali, produce, distribuisce, diffonde, pubblicizza, esporta, importa, offre, cede, vende o comunque mette a disposizione materiale pornografico realizzato anche tramite elaborazioni grafiche o simulazioni virtuali che ritraggono minori o soggetti che sembrano essere minori. Il reato si concentra sulla criminalizzazione della creazione, distribuzione e promozione di materiale pornografico virtuale che raffigura minori (anche se non reali, ma simulati o riprodotti graficamente) al fine di proteggere i minori stessi dallo sfruttamento e dall'abuso, anche in forma virtuale. La legge mira a impedire la normalizzazione o la diffusione di contenuti che possano promuovere o alimentare la pedopornografia.

- **Art. 600 *quinquies* c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

L'articolo punisce chi organizza o pubblicizza viaggi o iniziative turistiche che hanno lo scopo di favorire lo sfruttamento sessuale di minori. Questo reato si configura quando qualcuno, direttamente o indirettamente, promuove o organizza attività turistiche sapendo che queste avranno come obiettivo l'accesso a prestazioni sessuali da parte di minori.

La norma è volta a contrastare il fenomeno del **turismo sessuale** a danno di minori, una pratica in cui persone viaggiano con l'intento di sfruttare sessualmente bambini e adolescenti. La legge italiana prevede pene severe per chiunque favorisca, organizzi o promuova tali attività, anche se le stesse avvengono al di fuori del territorio italiano. L'obiettivo è tutelare i minori dallo sfruttamento e impedire che l'Italia diventi un centro per questo tipo di attività criminale.

- **Art. 601 c.p. – Tratta di persone**

La fattispecie punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero realizza le stesse condotte su una più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative,

sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

▪ **Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**

L'ipotesi di reato si integra quando un soggetto, fuori dai casi indicati dall'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600.

▪ **Art. 603 *bis* c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

In generale l'ipotesi di reato di cui all'art. 603-*bis* c.p., il c.d. "Reato di Caporalato", si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto: 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'articolo prevede aggravanti qualora i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Il terzo comma definisce alcune condizioni che sono considerate indice di sfruttamento: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano un aumento della pena:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

▪ **Art. 609 *undecies* c.p. – Adescamento di minorenni**

La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter* e 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 *quater*.1, 600 *quinquies*, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies* e 609 *octies* c.p., adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;

2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;

3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;

4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-*bis* c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600-*bis*, primo comma, e 600-*ter*, primo e secondo comma, c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600-*bis*, secondo comma, 600-*ter*, terzo e quarto comma, e 600-*quater*, nonché per il delitto di cui all'art. 609-*undecies* c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. 231/2001.

Art. 25 *sexies* D.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato

▪ Art. 184 D.lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate

La fattispecie punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.

La pena può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Si precisa che il reato di abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore. Occorre peraltro rilevare come, nell'ambito di applicazione della norma, rifluiscono anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'insider.

Quanto alla condotta di tipping di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio": secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.

Per quanto concerne, invece, il tuyautage, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.

In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell'informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l'azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.

Per quanto concerne, invece, i cosiddetti temporary insiders, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi che possano venire a conoscenza dell'informazione privilegiata proprio nell'esercizio della propria attività.

▪ **Art. 185 D.lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate**

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

In relazione a tali reati si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione di tali reati il prodotto o il profitto conseguito all'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

- Art. 187 *quinquies* D. Lgs. n. 58/1998: Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018)

L'articolo riguarda la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** per le violazioni delle normative in materia di abusi di mercato, come **l'insider trading** e la **manipolazione del mercato**. L'articolo stabilisce che, qualora queste violazioni siano commesse da soggetti che operano per conto della persona giuridica (es. dipendenti, dirigenti, amministratori) e nell'interesse o a vantaggio della stessa, la persona giuridica può essere ritenuta responsabile e soggetta a sanzioni amministrative. L'obiettivo dell'articolo è garantire che anche le società e le entità giuridiche rispondano delle violazioni commesse dai propri rappresentanti o dipendenti. Se un'azienda beneficia da pratiche illegali come l'abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato, essa può essere multata e sottoposta a misure restrittive. Questa norma serve a contrastare la cultura dell'impunità e ad assicurare che le imprese adottino misure adeguate per prevenire comportamenti illeciti.

- Art. 14 Reg. UE n. 596/2014: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

L'articolo stabilisce il **divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**.

L'articolo vieta esplicitamente a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate di: i) **Utilizzare tali informazioni** per acquistare o vendere strumenti finanziari (insider trading); ii) **Divulgare le informazioni** a terzi senza giustificazione (comunicazione illecita); iii) **Raccomandare o indurre** altre persone a negoziare strumenti finanziari sulla base di tali informazioni.

Le **informazioni privilegiate** sono informazioni precise, non ancora di pubblico dominio, che, se rese note, potrebbero influenzare significativamente il prezzo degli strumenti finanziari. L'articolo mira a prevenire e sanzionare l'uso improprio di tali informazioni da parte di chi le detiene (es. dirigenti, consulenti, dipendenti), garantendo **equità e trasparenza nei mercati finanziari**.

In pratica, chi è in possesso di informazioni riservate che possono influenzare i prezzi di mercato non può approfittarne per trarre vantaggio economico personale o farlo ottenere ad altri. Questo divieto protegge gli investitori e preserva l'integrità e la fiducia nei mercati finanziari dell'Unione Europea.

- Art. 15 Reg. UE n. 596/2014: Divieto di manipolazione del mercato

La norma stabilisce il **divieto di manipolazione del mercato**. L'articolo proibisce qualsiasi attività che miri a **manipolare i mercati finanziari**.

Nello specifico, vieta: i) **operazioni o ordini** che possano dare false o fuorvianti indicazioni sull'offerta, la domanda o il prezzo degli strumenti finanziari; ii) **transazioni** o comportamenti che possano influenzare i prezzi di mercato a livelli artificiali; iii) **diffusione di informazioni** false o fuorvianti attraverso qualsiasi mezzo (come i media o internet) per alterare il prezzo degli strumenti finanziari.

L'articolo ha lo scopo di **proteggere l'integrità dei mercati finanziari** e di assicurare che i prezzi degli strumenti finanziari riflettano in modo equo e trasparente le forze di domanda e offerta. La **manipolazione del mercato** si verifica quando qualcuno tenta di influenzare i prezzi a proprio vantaggio o di indurre gli altri a prendere decisioni di investimento basate su informazioni distorte o false.

Questo divieto è essenziale per garantire un mercato equo, in cui tutti gli investitori possano operare in condizioni di trasparenza e fiducia, evitando che qualcuno possa trarre profitto ingiustamente attraverso pratiche ingannevoli o manipolative.

Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

▪ **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

▪ **Art. 590, comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:
- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
 - la perdita di un senso;
 - la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
 - la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, D. Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria pari a mille quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del presente Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote, si applicano altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Infine, in ordine al delitto di cui all'art. 590, co. 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021)

▪ **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

Il reato si configura quando, fuori dai casi di concorso, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farle acquistare ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza.

Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.

La pena prevista è aumentata se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata o estorsione aggravata o furto aggravato, ovvero se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale; ed è diminuita quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzioni.

▪ **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 195/2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive del reato possono provenire sia da un delitto non colposo sia da un delitto colposo.

Il secondo comma, introdotto dal d.lgs. 195/2021, rende applicabile la fattispecie anche ai casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

▪ **Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato. La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio. Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo": tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto. Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre

alla consapevolezza della sopra indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

▪ **Art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio**

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nell'ordinamento con la L. n. 186/2014.

Il delitto è previsto dall'articolo 648-ter.1 c.p. e punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato anche colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 195/2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive del reato possono provenire sia da un delitto non colposo sia da un delitto colposo. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, è estesa l'applicabilità della fattispecie anche ai casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il *quid pluris* che caratterizza la fattispecie criminosa in esame è il soggetto agente, il quale è colui che commette altresì il reato presupposto. Si tratta, infatti, di reato proprio.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituiscono invece circostanze attenuanti:

- se i beni o il denaro provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
- il fatto che il reo "si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto" (art. 648-ter.1, comma 7, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi del comma 5 dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel

caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui sopra si applicano all'ente altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*articolo modificato dal d.l. 105/2023 e dal D.L. 19/2024*)

▪ **Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Tale fattispecie è stata inserita dall'art. 4 del D. Lgs. n. 21/2018.

Il reato di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti è previsto dall'art. 493-ter c.p. e punisce “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”. Inoltre, alla stessa pena soggiace chi, “al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

In relazione a tale delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

▪ **Art. 493-quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

La presente disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce “chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”.

In relazione a tale delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

▪ **Art. 640-ter c.p. – Frode informatica**

L'art. 640-ter c.p. punisce “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Il secondo comma riguarda, invece, tra le altre, l'ipotesi in cui il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Quest'ultima circostanza è richiamata dalla lett. b) dell'articolo 25-*octies*.1 D.lgs. 231/2001, che prevede in relazione a tali ipotesi l'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

▪ **Art. 512-*bis* c.p.: Trasferimento fraudolento di valori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p..

Tale disposizione sanziona penalmente la condotta fraudolenta di trasferimento fittizio ad altri di denaro od altri beni, finalizzato ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando (es. applicazione della confisca) o ad agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

In relazione alla commissione di tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applica all'ente la sanzione pecuniarie sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; ovvero la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

In relazione alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies*.1 si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25 *novies* D.lgs. n. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (*articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009*)

▪ **Art. 171, co. 1, lett. a-*bis*), e comma 3 L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: (i) la messa a disposizione

del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Per firma elettronica, si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, co. 1, lett q), D.Lgs. 82/2005).

▪ **Art. 171-bis L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio

essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fini di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

▪ **Art. 171-ter L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (modificato dalla L. n. 93/2023)**

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Nello specifico, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui a fini di lucro sia abusivamente duplicata, riprodotta, trasmessa o diffusa in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)); siano abusivamente riprodotte, trasmesse o diffuse in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)); le stesse duplicazioni o riproduzioni abusive siano introdotte nel territorio dello Stato, detenute per la vendita o la distribuzione, distribuite, poste in commercio, concesse in noleggio o comunque cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmesse a mezzo della radio, fatte ascoltare in pubblico (lett. c)); vengano detenute per la vendita o la distribuzione, poste in commercio, vendute, noleggiate, cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)); in assenza di accordo con il legittimo distributore, sia ritrasmesso o diffuso con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e)); si introducono nel territorio dello Stato, detengono per la vendita o la distribuzione, distribuiscono, vendono, concedono in noleggio, cedono a qualsiasi titolo,

promuovono commercialmente, installano dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)); si fabbricano, importano distribuiscono, vendono, noleggianno, cedono a qualsiasi titolo, pubblicizzano per la vendita o il noleggio o detengono per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero si prestano servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle misure (lett. f-bis)); abusivamente si rimuovono o alternano le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero si distribuiscono, importano a fini di distribuzione, diffondono per radio o per televisione, comunicano o mettono a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett h)); sia eseguita la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero sia effettuata la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis)).

▪ **Art. 171-septies L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo.

La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-ter ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi. Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

▪ **Art. 171-octies L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La disposizione punisce chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

In relazione ai reati di cui all'art. 25 *novies* si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 *decies* D.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

▪ **Art. 377-*bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-*bis* c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Art. 25 *undecies* D.lgs. 231/2001 – Reati ambientali

▪ **Art. 452-*bis* c.p. – Inquinamento ambientale**

Il reato punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danni di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

▪ **Art. 452-*quater* c.p. – Disastro ambientale**

La fattispecie punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

▪ **Art. 452-*quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**

L'art. 452-*quinquies* c.p. prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

▪ **Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività**

La fattispecie prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la punizione di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, trasferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

▪ **Art. 452-*octies* c.p. – Circostanze aggravante**

L'art. 452-*octies* c.p. prevede, che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

▪ **Art. 727-*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

Il reato di cui punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè: 1) chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

2) chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

3) chi, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'art. 8, co. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

▪ **Art. 733-*bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**

L'art. 733-*bis* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

▪ **Art. 137 D.lgs. n. 152/2006 – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

Al primo comma è sanzionata la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il comma 2 prevede che quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è aumentata.

Al comma 3 è altresì punita la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-*quattordices*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente

decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4.

Ancora, il comma 4 sanziona la condotta di chi violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

L'art. 137, co. 5 invece prevede sanzioni per chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

Il comma 7 punisce il gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5.

Il comma 8 punisce il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4.

Al comma 9 è punito con le sanzioni di cui al comma 1, chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, co. 3.

Il comma 10 prevede che è punito chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2.

Il comma 11 sanziona la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

Il comma 12 prevede che è punito chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3.

Il comma 13 punisce lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente

innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

▪ **Art. 256 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato.

Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria.

Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività con le prescritte autorizzazioni.

Il comma 3 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno".

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.

Va inoltre ricordato che, in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati. (Cass. Pen. sent. n. 12393 del 17 aprile 2020).

Il comma 4 prevede che le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5, invece, punisce le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb.

Tale condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il comma 6 precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni: a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179"; b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.

Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente le condotte sopra descritte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituisce, quindi, di per sé fattispecie di reato.

▪ **Art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito.

La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono: - il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); - la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

▪ **Art. 258, comma 4, D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la disposizione punisce chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Si applica la pena dell'articolo 483 del Codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

▪ **Art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata: (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate; (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode; (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento; (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali; (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993. La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogniqualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

▪ **Art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Il comma 6 applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7 punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all' art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

Il comma 8 invece, punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

▪ **Art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 – Sanzioni**

È punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb., determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa").

▪ **Reati ambientali previsti dalla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro: a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini

commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

▪ **Reati ambientali previsti dalla L. n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993) sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Per la violazione dell'articolo 452-*bis*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Per la violazione dell'articolo 452-*quater*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Per la violazione dell'articolo 452-*quinquies*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Per la violazione dell'articolo 727-*bis*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Per la violazione dell'articolo 733-*bis*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p., oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
 - g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
 - h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
 - b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
 - c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- **Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Tale ipotesi di reato si realizza quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro

- **Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

Il comma 3 della disposizione punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata, ai sensi del comma 3-*bis*, se i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

La pena è aumentata altresì se gli stessi fatti (comma 3-*ter*):

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Il comma 5 punisce chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del decreto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone.

In relazione al reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione al reato di cui all'art. 12 comma 5 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

▪ Art. 3, comma 3-*bis*, L. 13 ottobre 1975, n. 654

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25 terdecies si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 25 *terdecies*, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

▪ Articolo 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNICRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. È punito altresì il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.

▪ **Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**

La fattispecie punisce chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorso pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionari, nonché chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

La fattispecie punisce altresì chiunque esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, e chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito altresì chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge. Si punisce, inoltre, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al primo comma ovvero partecipa a tali concorsi, giochi o scommesse.

La disposizione si applica anche a chiunque, privo di apposita concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25-*quaterdecies* D.lgs. si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- a. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
- b. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote

Art. 25 *quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001 - Reati tributari

- **Art. 2, co. 1 e 2 *bis*, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Questa fattispecie di reato è integrata quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (co. 2 *bis*).

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame, come per tutte le fattispecie seguenti, coincide con l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione.

È rilevante anche la condotta di chi si limita a detenere la falsa documentazione fiscale, previa registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, pur se per fini diversi da quelli di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

La fattispecie indicata nell'Articolo 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Inoltre, trattasi di un reato a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

- **Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

La fattispecie deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa, infatti, riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veritiera, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il delitto si configura quanto:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero, l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte.

▪ **Art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele**

Il delitto di dichiarazione infedele, invece, può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. A condizione che: l'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, sia superiore a centomila euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque superiore a euro due milioni.

▪ **Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione**

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

▪ **Art. 8, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

La norma, posta a tutela della corretta percezione del tributo da parte dell'Erario punisce chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a centomila, la pena è diminuita (co. 2 bis).

Anche tale fattispecie criminosa richiede per la sua sussistenza il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

È sufficiente una sola fattura per integrare il reato.

▪ **Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Tale fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'ipotesi di reato non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti, la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un reato comune.

Tale reato richiede per la sua consumazione il dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

▪ **Art. 10 *quater*, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Indebita compensazione dei crediti d'imposta** (modificato dal D.lgs. 87/2024 Riforma fiscale)

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

▪ **Art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

L'ipotesi di reato si realizza quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, o di interessi o sanzioni amministrative relativi alle stesse, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di pericolo concreto poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario. I potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

Si tratta di reato a dolo specifico; la condotta è infatti connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

È reato che può consumarsi istantaneamente sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

In relazione al delitto previsto dall'articolo 2, comma 1, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, comma 2 bis, fino a quattrocento quote.

Per il delitto di cui agli artt. 3 e 8 co. 1, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per quanto concerne il co. 2 bis dell'art. 8, l'art 10 e l'art. 11, invece, fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui sopra, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a diecimilioni di euro, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote, nel caso di reato di cui all'art. 4, fino a quattrocento quote, nel caso di reato di cui all'art. 5 o 10-quater.

Art. 25 *sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001 – Reati di Contrabbando

L'impresa è responsabile per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono tra l'altro funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Il contrabbando configura nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine ed era descritto dagli artt. da 282 a 292 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), DPR n. 43/73,

successivamente abrogato dal D.Lgs. 141/2024. Pertanto, è stato introdotto un nuovo corpus normativo che ha ampliato il novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01, introducendo le fattispecie qui di seguito.

▪ **Art. 27 D.Lgs. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine**

La norma disciplina i diritti doganali e i diritti di confine, cioè quegli oneri che devono essere riscossi dall'Agenzia delle Dogane in base a obblighi imposti dalla normativa dell'Unione Europea o dalle leggi nazionali.

Per **Diritti doganali** si intendono tutte le imposte e le tasse che l'Agenzia delle Dogane è tenuta a riscuotere, in conformità con le norme dell'UE o leggi nazionali.

I **Diritti di confine**, invece, comprendono: i dazi all'importazione e all'esportazione stabiliti dalla normativa europea; i prelievi e le altre imposte legate all'importazione o esportazione; i diritti di monopolio, accise, IVA (imposta sul valore aggiunto) e altre imposte di consumo dovute al momento dell'importazione a favore dello Stato.

L'IVA non è considerata un diritto di confine nei seguenti casi: i) quando le merci vengono immesse in libera pratica senza che venga applicata l'IVA, per poi essere vincolate a un regime di deposito diverso da quello doganale; ii) quando le merci sono destinate all'immissione in consumo in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In sostanza, l'articolo chiarisce che non tutte le imposte applicate alle merci in entrata o uscita dallo Stato rientrano nella categoria di diritti di confine, e specifica quando l'IVA non è considerata come tale.

▪ **Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione**

La disposizione prevede una multa che può variare dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti a carico di colui che introduce, consente la circolazione, sottrae alla vigilanza doganale merci non unionali nel territorio doganale; ovvero, di coloro che consentono l'uscita dal territorio doganale di merci unionali senza dichiarazione. La stessa sanzione si applica a chi detiene merci non unionali in specifiche circostanze e, in particolare, laddove l'interessato non possa dimostrare la legittima provenienza delle merci detenute, ovvero si rifiuti di fornirne la prova, oppure le prove che presenta non sono credibili.

In tal caso, egli verrà considerato responsabile per le violazioni previste dalla normativa doganale. Tuttavia, se si dimostra che la persona possiede la merce come risultato di un altro reato da lui commesso, non si applicano queste violazioni, ma potrebbe comunque essere perseguito per il reato originario.

In pratica, l'onere della prova della legalità delle merci spetta a chi le detiene, e la mancata dimostrazione può comportare conseguenze legali.

▪ **Art. 79 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per dichiarazione infedele**

La norma è diretta a punire la condotta di colui che presenti una dichiarazione doganale falsa o inesatta riguardo alla qualità, quantità, origine, valore delle merci o altri elementi necessari per l'applicazione della tariffa e la liquidazione dei diritti. La sanzione prevista è una multa che va dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o di quelli percepiti o richiesti indebitamente.

▪ **Art. 80 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine**

La norma ha ad oggetto le sanzioni per contrabbando nel contesto del trasporto marittimo, aereo e nei laghi di confine. La sanzione prevista in capo ai comandanti di navi e aerei consiste in una multa che può variare tra il 100% e il 200% dei diritti di confine dovuti per: i) **sbarco o imbarco di merci non unionali** (qualora le merci sbarcate, imbarcate ovvero trasbordanti non vengono presentate all'ufficio doganale più vicino); ii) **documentazione non corrispondente** (in caso di partenza del mezzo senza le merci non unionali che dovrebbero trovarsi a bordo, come indicato nel manifesto e nella dichiarazione doganale); iii) **mancaza di documenti** (trasporto di merci non unionali senza i documenti doganali richiesti, manifesto e dichiarazione sommaria).

La medesima sanzione è prevista, altresì, nei confronti del capitano che, trasportando merci non unionali, si avvicini alle sponde nazionali o si ancori, facilitando in tal senso l'imbarco o sbarco delle merci e, dunque, violando i relativi divieti.

Parimenti, il comandante di un aeromobile che atterri illegalmente fuori da un aeroporto doganale senza denunciare l'atterraggio entro il giorno lavorativo successivo è soggetto alla sanzione poc'anzi descritta. Invero, in questo caso, oltre al carico, anche l'aeromobile è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale.

L'articolo stabilisce severe sanzioni per i responsabili di mezzi di trasporto che non rispettano le normative doganali riguardo al trasporto di merci non unionali. Queste norme mirano a garantire il controllo sulle merci che entrano o escono dal territorio dello Stato.

▪ **Art. 81 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti**

La norma prende in considerazione il contrabbando derivante dall'uso indebito di merci importate che hanno beneficiato di una riduzione totale o parziale dei diritti doganali. In sostanza, chiunque attribuisca a queste merci una destinazione o un uso diverso da quello per cui è stata concessa la franchigia o la riduzione, commette un reato. La sanzione prevista è una multa pari al 100% fino al 200% dei diritti di confine dovuti.

- **Art. 82 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

L'articolo riguarda il contrabbando legato all'esportazione di merci per le quali si ha diritto alla restituzione di diritti doganali. In particolare, la norma punisce chi utilizza mezzi fraudolenti per ottenere in modo indebito la restituzione dei diritti pagati sull'importazione delle materie prime utilizzate per produrre le merci da esportare. La sanzione prevista è una multa che va dal 100% al 200% dell'importo dei diritti che la persona ha indebitamente riscosso o tentato di riscuotere.

- **Art. 83 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento**

La norma punisce chi, con l'intento di evitare il pagamento dei diritti doganali dovuti, manipola artificialmente le merci o utilizza altri mezzi fraudolenti. La sanzione prevista è una multa pari al 100% fino al 200% dei diritti di confine che sarebbero dovuti.

- **Art. 84 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati**

L'articolo stabilisce diverse sanzioni, distinguendo tra grandi quantità di tabacco lavorato di contrabbando sanzioni amministrative per quantità minori, imponendo pene più severe per le violazioni più gravi.

Nell'ipotesi in cui una persona introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene più di 15 chilogrammi di tabacco convenzionali lavorato (grandi quantità), è soggetta a una pena detentiva che varia dai due ai cinque anni.

Per quantitativi fino a 15 chilogrammi convenzionali (quantità minori), senza circostanze aggravanti (come previsto dall'art. 85), si applica la sanzione amministrativa della multa, pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale, con un minimo di 5.000 euro.

Per piccole quantità, ossia non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è fissa a 500 euro; invece, nell'ipotesi in cui il quantitativo superi i 200 grammi e resti al di sotto dei 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è fissa a 1.000 euro.

- **Art. 85 D.Lgs. 141/2024 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati**

L'articolo introduce misure più severe per il contrabbando di tabacchi lavorati in presenza di fattori aggravanti, riconoscendo la gravità delle situazioni che coinvolgono violenza, ostacolo all'autorità, o l'uso di mezzi di trasporto modificati

Innanzitutto, è previsto un aumento di pena se il contrabbando si compie utilizzando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.

La disposizione prosegue prevedendo delle sanzioni specifiche per le situazioni delineate dall'art. 84, ossia: i) una multa di 25 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto; ii) la pena detentiva da tre a sette anni, se si verificano determinate condizioni aggravanti, tra cui: uso di armi o possesso di armi durante il reato, essere sorpreso con due o più persone in atteggiamenti ostili verso le forze dell'ordine, commettere il reato in connessione con altri reati contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione, utilizzare mezzi di trasporto alterati o modificati per ostacolare le forze di polizia o per mettere in pericolo la pubblica incolumità; impiegare società di capitali o finanziamenti provenienti da Stati che non hanno ratificato convenzioni internazionali sul riciclaggio o sulla cooperazione giudiziaria con l'Italia

▪ **Art. 86 D.Lgs. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati**

La norma punisce severamente le associazioni criminali che si dedicano al contrabbando di tabacchi, stabilendo pene più severe per chi ha un ruolo attivo nell'organizzazione e per le associazioni armate, ma offre una possibilità di riduzione della pena per coloro che decidono di dissociarsi e collaborare con le autorità.

Qualora tre o più persone si associano per commettere reati legati al contrabbando di tabacchi, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione possono essere puniti con una pena da tre a otto anni di reclusione.

I meri partecipanti sono puniti con una pena di reclusione da un anno a sei anni ed è previsto un aumento di pena se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è considerata "armata" (ossia i membri hanno accesso a armi o esplosivi, anche se nascosti), le pene sono più severe: da cinque a quindici anni per i promotori e da quattro a dieci anni per i partecipanti.

Nell'ipotesi in cui un membro si dissocia e collabori attivamente con le autorità per prevenire ulteriori attività delittuose, può beneficiare di una riduzione della pena tra un terzo e la metà.

▪ **Art. 88 D.Lgs. 141/2024 – Circostanze aggravanti del contrabbando**

Il legislatore ha previsto sanzioni più severe per il contrabbando quando vengono utilizzati mezzi di trasporto estranei o quando si verificano specifiche circostanze aggravanti, aumentando sia le multe che le pene detentive.

L'art. 88 prevede le circostanze aggravanti per i reati di contrabbando previsti negli artt. 78 – 83.

Le multe possono aumentare sino alla metà dell'importo originario, se un soggetto utilizza mezzi di trasporto appartenenti a una persona estranea per commettere contrabbando. E' prevista, invece, la pena detentiva da tre a cinque anni se si verificano determinate circostanze: i) l'autore del reato viene sorpreso armato durante o immediatamente dopo il contrabbando nella zona di vigilanza; ii) tre o più persone coinvolte nel contrabbando vengono sorprese insieme e ostacolano l'intervento delle forze dell'ordine; iii) il contrabbando è legato a un altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; iv) l'autore fa parte di un'associazione che ha come scopo il contrabbando e il delitto rientra tra quelli per cui è stata costituita; v) l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera i 100.000 euro. La reclusione è fino ai tre anni se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50.000 euro ma non supera i 100.000 euro, la pena detentiva può arrivare fino a tre anni.

▪ **Art. 94 D.Lgs. 141/2024 – Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca**

La norma in esame stabilisce un sistema rigoroso di confisca dei beni coinvolti nel contrabbando, mirando a garantire che i colpevoli non possano trarre profitto da attività illecite e proteggendo al contempo i diritti di terzi non coinvolti nel reato.

L'articolo evidenzia diversi aspetti riguardanti la confisca dei beni coinvolti nel reato e in particolare: i) per la confisca dei beni, in caso di contrabbando, è sempre disposta rispetto alle merci che sono state utilizzate o destinate a commettere il reato, così come delle merci oggetto del contrabbando o dei profitti derivanti. Se non è possibile confiscare direttamente questi beni, è prevista la confisca di somme di denaro e altri beni di valore equivalente che il condannato ha a disposizione, anche attraverso persone interposte; ii) rispetto alla confisca dei mezzi di trasporto, qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per il contrabbando, anche se di proprietà di terzi, è soggetto a confisca se risulta adattato per stivaggio fraudolento o contiene dispositivi che ne aumentano la capacità di carico o l'autonomia in modo non conforme alle norme di costruzione. Questo include anche mezzi di trasporto utilizzati in violazione delle normative di circolazione, navigazione e sicurezza marittima.

Per la tutela del terzo estraneo, se un mezzo di trasporto appartiene a una persona estranea al reato, questa può evitare la confisca dimostrando di non aver potuto prevedere l'uso illecito del veicolo e di non aver mostrato negligenza nella sorveglianza. Le disposizioni dell'articolo si applicano anche nel caso di pena su richiesta, secondo le norme del codice di procedura penale.

In caso di condanna o pena su richiesta per alcuni reati specificati, si applicano le disposizioni dell'art. 240-bis c.p., che riguarda ulteriori misure di confisca.

Art. 25 septiesdecies D.lgs. n. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

▪ Art. 518-bis c.p. – Furto di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

▪ Art. 518-ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

▪ Art. 518-quater c.p. – Ricettazione di beni culturali

La fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

La fattispecie punisce:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

▪ Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

▪ Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali

La fattispecie punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000 chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose

oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La stessa pena si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

▪ **Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

La fattispecie punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

La stessa punisce altresì chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

▪ **Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opera d'arte**

La fattispecie punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'art. 518-novies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 duodevicies D.lgs. n. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

▪ **Art. 518-sexies c.p. – Riciclaggio di beni culturali**

La fattispecie si applica a chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Art. 518-terdecies c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

La fattispecie si applica a chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 25-duodevicies D.lgs. 231/2001 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Si precisa, infine, che i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono puniti anche se commessi nelle forme del tentativo. In tale circostanza le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.